

In blu i commenti da eliminare

In rosso i campi da completare

In verde le alternative tra cui scegliere

S.p.A. AUTOVIE VENETE

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia-Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano,

A34 Villesse-Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia

S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia

Registro Imprese Trieste, Codice Fiscale, P. IVA - 00098290323

Manutenzione triennale generale non programmabile delle pavimentazioni
autostradali. Interventi in...

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.):

Operatore Economico: *<inserire nome operatore economico>*

Importo: netti euro *<inserire importo netto contrattuale>* -.

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORI

TRA

1) ing. Maurizio CASTAGNA, nato a Ortonovo (SP) il 02.03.1948, domiciliato
per la carica presso la sede della Società in Trieste, Via Locchi n. 19, il quale
dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di Amministratore
Delegato e, quindi, di rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per
brevità, verrà in appresso denominata Società), giusta delibera del Consiglio di
Amministrazione dd. 14.12.2015.

E

2) *<inserire nome e cognome>*, nato a *<inserire comune di nascita>* il *<inserire*

data di nascita - e residente in *<inserire comune di residenza>* – Via *<inserire via e numero civico di residenza>*, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di *<inserire qualifica>*, e quindi, rappresentante del *<inserire denominazione dell'operatore economico>* (il quale, per brevità, verrà denominato Operatore Economico o Appaltatore o Esecutore), giusta procura dd. *<inserire data procura>* repertorio n. *<inserire numero repertorio>* raccolta n. *<inserire numero raccolta>* del dott. *<inserire nominativo notaio>* iscritto al Collegio Notarile *<inserire collegio notarile del notaio>*.

PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante Procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata proposta l'aggiudicazione all'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* dei lavori di che trattasi, come risulta dal verbale del Seggio di Gara di data _____ (rif. Società prot. Atti/___ dd. _____);
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato la predetta proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (rif. Società prot. Atti/___ dd. _____);
- che la Stazione Appaltante, con provvedimento di data _____ (rif. Società prot. Atti/___ dd. _____), ha disposto l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>*, per l'importo di €. _____.- (in lettere) al netto dell'I.V.A. e comprensivo delle spese relative al costo del personale pari ad euro _____.- (in lettere) e dei costi della sicurezza pari ad euro _____.- (in lettere);
- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi

dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state trasmesse

ai concorrenti in data _____ (rif. Società prot. U/_____);

- che l'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* ha comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. dd. 11.05.1991 n. 187 la propria composizione societaria;

- che l'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* rientra tra i soggetti inseriti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) della Prefettura di *<inserire provincia prefettura>*, istituito dalla L. 190/2012 e regolamentato dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, con iscrizione valida fino al giorno _____;

(punto eventuale nel caso l'operatore economico risulti iscritto alla white list)

- che la richiesta di documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., relativa all'Operatore Economico è stata inoltrata dalla Società in data _____ (rif. Società prot. U/_____ dd. _____) tramite

Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia; *(punto eventuale alternativo al precedente nel caso l'operatore economico non risulti iscritto alla white list)*

- che la documentazione antimafia liberatoria relativa all'Operatore Economico, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., è stata emessa dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data _____ (rif. Società prot. n. E/_____ dd. _____); *(punto eventuale alternativo al*

successivo, da abbinarsi al precedente, solo nel caso la BDNA abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)

- che, essendo decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, la Società può procedere, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. anche in assenza

del rilascio della documentazione antimafia, alla stipula del presente contratto,

fermo restando che la sua sottoscrizione avviene sotto la condizione risolutiva di

cui all'art. 88 comma 4-bis del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e che, pertanto, la

Stazione Appaltante risolverà di diritto il presente contratto nel caso dovesse

pervenire successivamente alla stipula una documentazione antimafia positiva;

(punto eventuale alternativo al precedente, solo nel caso la BDNA non abbia

emesso la documentazione antimafia liberatoria)

- che sulla base del certificato emesso in data _____ (rif. Società prot.

E/ _____ dd. _____) da *<inserire ente competente>*, competente per il

territorio dove l'Operatore Economico ha la sede legale, risulta l'ottemperanza

dello stesso alle norme di cui alla Legge n. 68/1999 s.m.i., "Norme per il diritto al

lavoro dei disabili";

- che l'Operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico ed il Responsabile Unico

del Procedimento ing. Enrico Razzini, sentito il Direttore dei Lavori, in data

odierna hanno sottoscritto un verbale che rende evidenza delle condizioni in cui si

presentano le aree che saranno oggetto dei lavori di cui al presente contratto;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma di scrittura

privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano

quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Operatore Economico con il presente contratto si obbliga legalmente e

formalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte i "Lavori di manutenzione triennale generale non programmabile delle pavimentazioni autostradali. Interventi in..." (i quali, per brevità, verranno in appresso denominati anche appalto o prestazione o lavori o opera), come meglio descritto nel progetto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, allegati al presente contratto.

L'Operatore Economico con la sottoscrizione del Contratto riconosce e dichiara di avere piena ed esatta conoscenza delle prestazioni e delle opere da eseguire, in ogni loro parte e dettaglio, dell'entità delle stesse e di ogni elemento inerente, quale ad esempio l'ubicazione e le caratteristiche dei cantieri, lo stato di consistenza delle aree oggetto di intervento, le vie di accesso e di comunicazione, e quanto altro afferente alla conduzione dei lavori stessi (acqua, luce, forza motrice, ecc.), la natura del suolo ed in genere i prevedibili oneri di qualsiasi natura che possano, comunque, rendere più gravosa l'esecuzione dei lavori.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata prevista è di giorni 1095 (mille novantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

ART. 3 – SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO

Si precisa, conformemente a quanto già riportato negli atti di gara, che in qualsiasi momento il nuovo soggetto Concessionario autostradale potrà subentrare alla Società nel presente contratto. Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio in capo all'Operatore Economico, né da parte del nuovo soggetto Concessionario né da parte della Società. Successivamente al subentro nel contratto, il nuovo soggetto Concessionario avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere o di recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere

all'Operatore Economico unicamente un importo pari al 10% della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico, a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della Società. Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo Concessionario, la Società potrà recedere dal contratto stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente un importo pari al 10% della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della Società.

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto dell'appalto, che sarà liquidato a misura, è pari ad euro *<inserire importo contrattuale>.- (<inserire importo contrattuale in lettere>)* al netto dell'I.V.A., di cui euro *<inserire importo spese personale>.- (<inserire importo spese personale in lettere>)* per spese relative al costo della manodopera ed euro *<inserire importo sicurezza>.- (<inserire importo sicurezza in lettere>)* per oneri per la sicurezza.

Tale importo è il risultato del ribasso del *<inserire ribasso> % (<inserire ribasso in lettere> %)* offerto sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, pari ad euro *<inserire importo a base d'asta>.- (<inserire importo in lettere>)* al netto dell'I.V.A..

L'operatore Economico dichiara espressamente di accettare che tale importo comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati nel

presente contratto e nei documenti allegati, nonché gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti all'esecuzione del medesimo, come pure tutte le attività necessarie per consegnare completa e funzionante l'opera, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi inclusi tutti i costi connessi con la cantierizzazione, la sicurezza, le prove dei materiali, l'assistenza al collaudo dell'opera, gli allacciamenti ai pubblici servizi, nonché ogni ulteriore attività tecnica, progettuale o amministrativa necessaria per la realizzazione dell'opera, anche se non espressamente indicata nel presente contratto.

ART. 5 – PAGAMENTI

In corso d'opera saranno pagati acconti per i lavori effettivamente eseguiti sulla base degli stati di avanzamento da emettersi con scadenza trimestrale (31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12).

Le modalità di pagamento sono descritte dettagliatamente agli artt. 29, 30 e 31 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Generali (elaborato W 01.00).

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato a quanto previsto all'art. 31, punto 9 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Generali (elaborato W 01.00).

Le fatture dovrà essere inviata solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

Codesta Società rientra nella previsione dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – split payment) come modificato dall'art. 1 del D.L. 50/2017 e pertanto le fatture emesse ed i conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestante la regolarità fiscale e contributiva.

In ottemperanza all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%. L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per i lavori eseguiti, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di collaudo a seguito del rilascio del documento unico di regolarità dell'Operatore Economico e dei suoi eventuali subappaltatori, da parte degli enti previdenziali competenti, a condizione che l'Operatore economico presenti l'apposita garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul **conto/i corrente/i bancario/i** sotto **riportato/i, dedicato/i** anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico con nota di data _____ (rif. Società prot. U/_____ dd. _____), in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i., presso la:

BANCA *<inserire nome Banca>*

IBAN *<inserire IBAN>*

Le fatture dovranno riportare il numero dell'ordine ed il relativo CIG nonché l'IBAN.

La società non procederà al pagamento di fatture prive del numero di ordine, del CIG o dell'IBAN.

Parimenti la Società non procederà al pagamento di fatture che riportano un IBAN diverso da **quello/quelli** sopra **indicato/indicati** o da quello relativo ad una cessione del credito preventivamente stipulata e notificata alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Le fatture saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Il pagamento effettuato in tal modo esonera la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc..).

La Società non procederà al pagamento di fatture della eventuale Società Consortile costituita dagli operatori economici costituitisi in raggruppamento temporaneo, rimanendo unicamente il raggruppamento temporaneo, rappresentato dalla mandataria *<inserire denominazione dell'operatore economico mandatario>*, titolare del presente contratto. *(periodo da eliminare in caso di operatore economico singolo o comunque diverso da un RTI)*

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'ordine nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge s.m.i. costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia

del completo ed esatto adempimento della prestazione e di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____-n. _____ per euro *<inserire importo>.- (<inserire importo in lettere>)*, emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ____ – _____.

Si precisa che l'importo originario della cauzione definitiva pari ad euro *<inserire importo> (<inserire importo in lettere>)* è stato ridotto del *cinquanta/trenta* per cento pari ad euro *<inserire importo> (<inserire importo in lettere>)* in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la garanzia provvisoria. *(punto eventuale nel caso la cauzione sia stata ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in quanto l'operatore economico è in possesso la certificazione del sistema qualità. IL testo va modificato nel caso intervengano diverse riduzioni previste dallo stesso comma 7)*

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Società ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'operatore Economico.

La Società ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Società stessa.

	ART. 8 – PENALI	
	Le penali in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori sono dettagliate all’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Generali (elaborato W 01.00).	
	ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO	
	È fatto assoluto divieto all’Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto.	
	In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In tal caso, all’Operatore Economico sarà imputata l’esecuzione in danno dei lavori e le altre eventuali maggiori spese sostenute dalla Società rispetto a quelle previste nel presente contratto.	
	L'esecuzione in danno non esime l’Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.	
	La Società ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell’Operatore Economico.	
	ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO	
	E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991 s.m.i..	
	La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Società prima dell’emissione da parte dell’operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Società ai sensi del comma 13 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate.	
	L’Operatore Economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo	
	Pagina 11 di 30	

al soggetto futuro cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 11 - RISOLUZIONE

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo in ogni caso, il diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Inoltre, all'Operatore Economico inadempiente sarà imputata l'esecuzione in danno dei lavori e le altre eventuali maggiori spese sostenute dalla Società rispetto a quelle previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

La Società ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal presente contratto e dalle Norme Generali del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;

- proposta motivata del responsabile del procedimento qualora si manifestino i casi di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 81/2008;
- perdita, da parte dell'Operatore Economico, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione dei lavori pubblici.

(il successivo è un punto eventuale, da inserire solo nel caso la BDNA non abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 88 comma 4-bis del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e, pertanto, la Società risolverà di diritto il presente contratto nel caso dovesse pervenire successivamente alla sua stipula una documentazione antimafia positiva riferita all'Operatore Economico.

ART. - 12 RECESSO

Per il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Società può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa minore percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta. *(nel caso sia emersa questa minore percentuale modificare il testo richiamando la stessa)*

L'esercizio del diritto di recesso è esercitata dalla Società mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente contratto e dai relativi allegati e dalle

norme legislative e regolamentari vigenti, garantendo la sicurezza del personale impiegato nei lavori.

L'Operatore Economico si obbliga:

- ad adempiere alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori nelle tempistiche dallo stesso indicate;
- a rispettare il programma dei lavori approvato dal Direttore dei Lavori e a rispettarne i termini;
- a segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dei lavori;
- a segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento dei lavori;
- a segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori l'eventuale rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di qualsiasi oggetto di valore intrinseco;
- a effettuare la sorveglianza delle aree di cantiere;
- a eseguire la pulizia quotidiana delle aree di cantiere e delle relative viabilità pubbliche di accesso;
- a eseguire regolarmente la manutenzione delle aree di cantiere, della segnaletica di cantiere, e delle relative viabilità pubbliche di accesso che in ogni momento dovranno risultare praticabili, anche con mezzi pesanti, oltre che risultare sicure al transito e alla circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o terze;
- a sgomberare tempestivamente, a lavori ultimati, le attrezzature, i materiali residui e quant'altro non utilizzato nelle opere;
- a non interfacciarsi direttamente ed autonomamente con qualsiasi soggetto

	terzo, privato o pubblico, per condurre trattative di qualsiasi tipo, pur finalizzate	
	all'ottenimento di autorizzazioni o nulla osta di qualsiasi natura, se non	
	espressamente autorizzata a ciò dal Direttore dei Lavori.	
	L'Operatore Economico garantisce:	
	- il rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi ed accordi integrativi,	
	nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si	
	svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché	
	da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,	
	assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla	
	vigente normativa;	
	- l'utilizzo del personale qualificato occorrente per l'esatta esecuzione dei lavori;	
	- la fornitura di tutte le attrezzature e materiali di consumo occorrenti per l'esatta	
	esecuzione dei lavori;	
	- la fornitura di materiali per l'esecuzione dei lavori conformi alla vigente	
	normativa e privi di sostanze e/o emissioni nocive, inquinanti o tossiche per le	
	persone o per l'ambiente;	
	- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio occorrenti per	
	l'esatta esecuzione dei lavori;	
	- espletamento di tutte le pratiche necessarie ad ottenere eventuali autorizzazioni	
	e/o nulla osta e/o pareri necessari e funzionali all'esatta esecuzione dei lavori.	
	L'Operatore Economico non potrà per alcun motivo, anche in caso di eventuali	
	controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori né sottrarsi	
	all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori,	
	fatta salva l'applicazione degli artt. 1460 e 1461 del Codice Civile.	
	L'Operatore Economico si obbliga espressamente a manlevare integralmente ed a	

tenere a proprio esclusivo carico tutti gli oneri che dovessero derivare alla Società da eventuali controversie di lavoro promosse dai dipendenti del medesimo Operatore Economico o di subappaltatori o di subcontraenti in relazione all'oggetto del Contratto. Tale obbligo deve ritenersi valido, efficace ed azionabile anche nel caso in cui, in qualsiasi momento, qualsiasi disposizione del Contratto o il Contratto stesso risultassero o divenissero invalidi, inefficaci o non azionabili sotto qualsiasi aspetto o per qualsiasi ragione.

ART. 14 – GARANZIE SUI BENI

I beni forniti nell'ambito della prestazione dovranno essere coperti da garanzia a norma di legge a decorrere dalla data di collaudo dell'opera.

Rimane confermato che, per tutto il periodo di validità della garanzia, tutti gli interventi necessari a ripristini generati da difetti costruttivi e malfunzionamenti, evidenziati dalla Società saranno a totale carico dell'Operatore Economico.

ART. 15 – SUBAPPALTO

I lavori che l'Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in fase di offerta sono *<inserire descrizione dei lavori come da offerta>*.

La quota dei lavori subappaltabile non potrà comunque eccedere il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto.

L'art. 105 del D. Lgs. 105/2016 e s.m.i. e il Capitolato Speciale d'Appalto regolano l'istituto del subappalto.

L'Operatore Economico dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto alla Società allegando tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore relativa alle dimensioni dell'impresa (micro impresa o piccola impresa).

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Società entro 30 giorni dalla

richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, l'Operatore Economico dovrà dichiarare alla Società, al momento in cui maturano le condizioni per un pagamento, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con l'indicazione delle coordinate bancarie del subappaltatore in conformità e con le modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore dei Lavori.

L'Operatore Economico dovrà trasmettere, inoltre, copia della fattura del subappaltatore, che dovrà risultare completa di CIG ed intestata allo stesso Operatore Economico.

Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Società e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la Società adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore.

Qualora i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dall'Operatore Economico, entro venti giorni da ciascun pagamento l'Operatore Economico dovrà trasmettere alla Società copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Società sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore

Economico.

ART. 16 - SUBCONTRATTI

L'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabile, e il Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Generali regolano i subcontratti diversi dal subappalto.

ART. 17 – SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Operatore Economico, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 del n. 81/2008 s.m.i., si impegna espressamente a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori e a far osservare al personale proprio e di tutti i subcontraenti a qualunque titolo presenti in cantiere tali condizioni di sicurezza nonché le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, esonerando la Società da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

L'Operatore Economico, in fase di presentazione dell'offerta, ha valutato i lavori da eseguire e, di conseguenza, ha ritenuto congruo l'importo per oneri per la sicurezza pari ad euro *<inserire importo sicurezza > (<inserire importo sicurezza in lettere>).*

L'Operatore Economico, in fase di presentazione dell'offerta, ha valutato i lavori da eseguire e, di conseguenza, ha indicato i propri oneri interni della sicurezza in euro *<inserire importo > (<inserire importo in lettere>).*

E' obbligatorio lo svolgimento di apposita riunione di coordinamento prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

L' Operatore Economico è tenuto a:

- a) attuare l'osservanza delle norme in vigore o che potessero intervenire in corso di appalto, relative:
- alla prevenzione infortuni sul lavoro;
 - all'igiene del lavoro;

	• alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;	
	• alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi e morale dei lavoratori;	
	• alla tutela materiale e morale dei lavoratori;	
	b) attuare l'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., in relazione alla natura dei lavori.	
	c) trasmettere, almeno quindici giorni prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, i nominativi dei soggetti, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., come previsto al punto 01 dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 s.m.i..	
	d) trasmettere, almeno quindici giorni prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, la documentazione di cui al comma 9 dell'art. 90 e all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 s.m.i..	
	e) trasmettere, almeno quindici giorni prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, il proprio POS redatto in conformità all'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i..	
	f) attuare l'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.	
	g) mettere a disposizione dei propri rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del proprio Piano Operativo di Sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.	
	h) trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento a tutte le imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi ai sensi e per i disposti del comma 2 dell'articolo 101 del D.Lgs 81/2008 s.m.i. prima del loro ingresso in cantiere.	
	i) acquisire e verificare il POS delle imprese esecutrici, redatto in conformità all'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., anche con riferimento alla	

congruenza con il proprio POS.

j) trasmettere i POS delle imprese esecutrici al Coordinatore in fase di Esecuzione, con la precisazione che i lavori delle imprese esecutrici non potranno avere inizio fintantoché non siano espletate, con esito positivo, le verifiche del suddetto Coordinatore.

k) coordinare tutte le imprese presenti in cantiere ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs 81/2008 s.m.i. e del comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Nell'esecuzione dei lavori l'Operatore Economico, tutte le imprese esecutrici, inclusi tutti i subcontraenti, ed i lavoratori autonomi devono attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché al presente contratto ed ai suoi allegati.

Per tutte quelle lavorazioni per le quali le relative modalità esecutive non esplicitate nel presente contratto e nei relativi allegati, l'Operatore Economico, tutte le imprese esecutrici, inclusi tutti i subcontraenti, ed i lavoratori autonomi devono seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che, all'uopo, impartirà la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore in fase di Esecuzione per quanto attiene agli aspetti della sicurezza.

L'Operatore Economico, a tutti gli effetti e per intero, assume ogni e qualsiasi responsabilità verso i propri dipendenti, verso i terzi, nonché verso la Società per tutti i danni, di qualunque natura e causa, che si verificassero in conseguenza dei lavori oggetto del presente contratto. Esso si impegna comunque a tenere la Società indenne da qualsiasi eventuale richiesta o pretesa di indennizzo, fondata su fatti verificatisi in occasione dell'esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte di tutte le imprese esecutrici, inclusi tutti i subcontraenti, nonché

da parte dei lavoratori autonomi, nei confronti dei loro dipendenti, dei terzi e della Società.

L'Operatore economico riconosce e conferma il proprio obbligo di osservare e di far osservare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di circolazione stradale, formando ed informando i dipendenti propri, delle imprese secutrici, inclusi tutti i subcontraente, e dei lavoratori autonomi in merito ai rischi generali e specifici esistenti nell'ambito del lavoro e controllando che gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza previste ed usino correttamente i dispositivi di protezione.

L'Operatore Economico assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e degli accordi locali integrativi.

L'Operatore Economico, infine, dichiara di esonerare la Società e/o i suoi dipendenti da ogni attività di controllo.

ART. 18 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico, degli eventuali subappaltatori e subcontraenti dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nell'area di cantiere e nelle altre sedi ed aree della Società.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio, lasciando indenne la Società, ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose della Società, di

terzi o dello stesso Operatore Economico, conseguenti ad azioni o omissioni comunque connesse all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, da un subappaltatore, da un subcontraente o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione dei lavori.

<inserire eventuale richiamo alla specifica polizza assicurativa presentata dall'operatore economico (specificando tipo polizza, compagnia, numero polizza, data emissione, massimale) se prevista dagli atti posti a base di gara>

L'Operatore Economico assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire la Società per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la Società stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento dei lavori.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore Economico per i danni non coperti dalla polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Rimane inteso che nei confronti della Società rimane responsabile unicamente il raggruppamento temporaneo, rappresentato dalla mandataria *<inserire denominazione dell'operatore economico mandatario>*, titolare del presente contratto, anche nel caso gli operatori economici costituiti in raggruppamento temporaneo costituiscano una Società consortile per l'esecuzione dei lavori.

(periodo da eliminare in caso di operatore economico singolo o comunque diverso da un RTI)

ART. 20 - DOCUMENTI ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, gli atti ed i documenti di seguito indicati dal n. 1 al n. *<inserire numero >*, contenuti su supporto informatico nel n. *<inserire numero >* allegato CD:

Allegato n.:

<inserire l'elenco numerato dei documenti, ad esempio: Capitolato Speciale d'Appalto, Offerta economica dell'Operatore Economico, ecc.. >

ART. 21 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

E DIRETTORE DEI LAVORI

La Società ha nominato l'ing. Enrico Razzini Responsabile Unico del Procedimento.

La Società ha inoltre provveduto a nominare l'Ufficio di Direzione Lavori così composto:

- Direttore dei lavori:;
- Assistente con funzioni di direttore operativo:;
- Assistente con funzioni di ispettore di cantiere:;
- Assistenti con funzioni di controllo qualità:;

Il Responsabile Unico del Procedimento inoltre, in qualità di Responsabile dei Lavori, ha nominato il Sig. _____ Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Questi soggetti svolgeranno tutti i compiti agli stessi demandati dalla normativa vigente, nonché tutte le ulteriori attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 22 – VERIFICA E CONTROLLI DELLA SOCIETÀ

La Società, tramite il Direttore dei Lavori potrà effettuare in qualsiasi momento

verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare e verificare i lavori svolti. Qualora siano riscontrate inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi, vizi ed altre irregolarità nell'espletamento dell'appalto oppure nel rispetto del presente contratto e dei suoi allegati, delle disposizioni impartite, nonché di norme legislative e regolamentari vigenti, sarà notificato all'Operatore Economico il rilievo individuato assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza del contratto, delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda ad ottemperare a quanto richiesto, la Società potrà risolvere il contratto rivalendosi sulla garanzia definitiva.

ART. 23 – COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'opera è soggetta a collaudo. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Società e l'organo di collaudo possono effettuare prove, collaudi parziali, verifiche e ogni altro accertamento volto a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle opere in corso di realizzazione a quanto richiesto nel presente contratto e in tutti i suoi allegati.

La Società ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per appalti di importo inferiore alla soglia di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'emissione del certificato di collaudo, e del conseguente certificato di pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi del comma 2 dell'art. 1666 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Operatore Economico risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, ed indipendentemente dall'intervenuta liquidazione della rata di saldo, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo ai sensi del comma 3 dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L' Operatore Economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società, anche nel caso i vizi o le difformità siano imputabili a subappaltatori o altri subcontraenti.

I singoli componenti del **Raggruppamento Temporaneo / Consorzio** sono solidalmente responsabili nei confronti della Società ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. *(periodo da eliminare in caso di operatore economico singolo e da modificare in funzione del caso specifico in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio)*

ART. 24 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

E' esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i., nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione dei lavori alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione dei lavori superiore al quinto dell'importo del contratto la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura dei lavori oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 25 – RISERVE DELL'APPALTATORE

L'Operatore Economico deve segnalare al Direttore dei Lavori qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento dei lavori e/o

possa costituire un possibile motivo di riserva. La segnalazione deve avvenire per iscritto non oltre cinque giorni dal fatto, accadimento, evento, pena la perdita di qualsiasi diritto ad avanzare successivamente riserve correlate a tale fatto, accadimento, evento.

La riserva deve essere iscritta, a pena di decadenza, nel primo atto contabile dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che la ha generata.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione, a pena di inammissibilità, le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico deve confermare le riserve già iscritte all'atto della firma del conto finale. Se l'operatore Economico sottoscrive il conto finale senza confermare le riserve, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato e le riserve non confermate si intendono decadute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 26 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di

riservatezza, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 28 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale. Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto oggetto del presente contratto.

La trasmissione degli atti inerenti l'appalto può avvenire anche a mezzo P.E.C. all'indirizzo <inserire indirizzo P.E.C. dell'operatore economico>.

Le trasmissioni effettuate in tal modo esonerano la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Ogni eventuale variazione di indirizzo della sede legale e/o di P.E.C. deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo P.E.C. o raccomandata A.R..

ART. 29 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara.

ART. 30 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”

Il legale rappresentante dell’Operatore Economico <inserire nominativo> con la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet all’indirizzo <http://www.autovie.it> del “Modello di organizzazione e gestione Aziendale” approvato in data 25.02.2016 e del “Codice Etico e di Condotta” approvato in data 21.04.2015 dalla Società, e garantisce l’osservanza delle norme ivi contenute.

ART. 31 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto, alla sua esecuzione o alla sua modifica sarà ad esclusivo carico dell’Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 32 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” l’Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all’appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L’Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.

L'Operatore Economico: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*

La Società: *S.p.A. AUTOVIE VENETE*
IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO
(ing. Maurizio Castagna)

(d.to firmato digitalmente)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART 3 (SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO), ART. 4 (IMPORTO DEL CONTRATTO), ART. 5 (PAGAMENTI), ART. 8 (PENALI), ART. 9 (CESSIONE DEL CONTRATTO), ART. 10 (CESSIONE DEL CREDITO), ART. 11 (RISOLUZIONE), ART. 12 (RECESSO), ART. 19 (RESPONSABILITA' CIVILE), ART. 25 (RISERVE DELL'APPALTATORE), ART. 27 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*